



COMUNE DI CHIETI

IL SINDACO

Premesso

Ordinanza n. 198

- che ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24/2/1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- visto il D. Lgs 31/3/1998 n. 112 circa il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali;
- vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- vista l'O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"

ORDINA

Fino al 30 settembre in tutto il territorio comunale sono vietate, ai sensi dell'art 10 comma 5 della legge 353/2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio:

- bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati o delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato dal Comando del C.F.S.
- accendere fuochi e bruciare materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e a una distanza inferiore a m.200 da essi. Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:
 - l'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate e realizzate previa autorizzazione della Regione Abruzzo che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
 - l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui di interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi; in tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da materiale combustibile vegetale o di altro genere dai terreni;
- ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- ripulitura, da parte degli Enti pubblici interessati, della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
- graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge 353/2000, fino ad un massimo di €10.329,14.

Il Comando dei Vigili Urbani e la Sezione di Protezione Civile sono incaricati dell'osservanza e del rispetto degli ordini impartiti con la presente ordinanza

IL SINDACO
Avv. Umberto Di Primio

Chieti, 25 maggio 2018

per la segnalazione di incendi boschivi

VIGILI DEL FUOCO 115

CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515

NUMERO VERDE Sala Operativa Unificata Permanente 800 861016 - 800 860146